**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVELLARA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE**

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_

tra

la Provincia di Reggio Emilia, rappresentata da \_\_\_

e

il Comune di Novellara , rappresentato da \_\_\_

PREMESSO CHE

l’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, con deliberazione del Consiglio provinciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e l’Amministrazione comunale di Novellara, con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, delibere entrambe immediatamente eseguibili, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’art.4, comma 4bis, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 - OGGETTO**

La Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Novellara, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario generale per migliorale l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione.

**ART. 2 - ENTE CAPO CONVENZIONE**

La Provincia di Reggio Emilia assume la veste di Ente capo convenzione e il Segretario titolare della Provincia è individuato anche quale Segretario del Comune di Novellara. In applicazione della vigente disciplina, la segreteria convenzionata tra la Provincia di Reggio Emilia è classificata come segreteria di classe IA

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO GENERALE**

Al Presidente della Provincia, sentito il sindaco del Comune di Novellara, compete la nomina, la revoca e la sostituzione del Segretario generale, nelle forme previste dalla vigente disciplina.

**ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il Segretario nominato esercita, in conformità a quanto disposto dall’art.97 del D.Lgs.267/2000, le funzioni previste dalla Legge, dagli Statuti, dai Regolamenti e ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco e dal Presidente della Provincia.

Il Segretario dovrà prestare servizio in ciascuno dei due Enti associati in misura proporzionale rispetto alle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione.

Gli Enti determineranno le modalità di svolgimento del servizio in accordo fra loro e di concerto col Segretario in modo da assicurare l’ottimale espletamento di tutte le funzioni previste.

Il segretario disporrà presso ciascuna delle sedi convenzionati di un ufficio e di adeguate attrezzature tecnologiche, affinché egli possa adeguatamente svolgere le funzioni per conto delle Amministrazioni.

**ART. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO**

Al Segretario compete il trattamento economico stabilito per le sedi convenzionate dai vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dagli eventuali contratti decentrati; in particolare ai sensi dell’art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, spetta una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.

Per ciò che riguarda la retribuzione di risultato, il Presidente della Provincia e il Sindaco determinano gli obiettivi per i due Enti e le modalità di verifica e corresponsione di tale voce contrattuale, con oneri ripartiti secondo quanto previsto in sede di programmazione.

I compensi derivanti dall’attività rogatoria sono trasferiti dal Comune alla Provincia che provvederà a inserirli nel trattamento economico complessivo.

**ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI**

I due Enti convenzionati concorrono alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario in rapporto alle prestazioni presso ciascuno Amministrazione, secondo le seguenti misure: 2/3 della spesa a carico della Provincia e 1/3 a carico del Comune. Nella stessa misura verranno ripartiti tra i due enti gli altri oneri derivanti dal rapporto di lavoro, tra cui spese per la formazione e per i buoni pasto; i costi delle missioni saranno posti a carico dell’ente per il quale esse sono svolte.

Il compenso di cui sopra sarà contabilizzato e pagato dalla Provincia, che chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte a carico del Comune.

La Provincia invierà ogni sei mesi al Comune il rendiconto delle spese sostenute nel semestre, unitamente alla specificazione di ogni singola spesa e al piano di riparto tra i due Enti convenzionati.

Il Comune provvederà al rimborso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

**ART. 7 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO**

La presente convenzione decorre dal 1° maggio 2020 o, se successivo, dal giorno dopo la sua presa d’atto da parte dell’Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, e avrà durata fino al 31/12/2022.

La presente convenzione può essere sciolta in qualsiasi momento mediante conformi atti deliberativi consiliari dei due Enti convenzionati oppure per recesso di uno dei due Enti, con deliberazione motivata del Consiglio da comunicare all’altro Ente; in quest’ultimo caso il recesso avrà effetto e la convenzione si intenderà risolta trascorsi tre mesi dalla comunicazione.

**ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le norme di legge, del CCNL, dei regolamenti e statutarie dei rispettivi Enti che disciplinano le convenzioni tra Enti e quelle attinenti allo stato giuridico ed economico del Segretario.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli, sarà trasmessa alla ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.

**ART. 9 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell’art.16 della Tabella allegato b) al DPR 26/10/1972, n.642 e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell’art.4, Tariffa Parte II, allegata al DPR 26/4/1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

Per la Provincia di Reggio Emilia

Per il Comune di Novellara